



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/05/2006

=====

ADDI' 23/05/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DI ANCELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
PCMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPOLI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - BONELLI - BRACETTI - COSTA - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 310

Oggetto:

Legge 12 Marzo 1999 n. 68, art. 13 - ripartizione risorse del fondo nazionale disabili per l'anno 2005.

*lll*

OGGETTO: Legge 12 Marzo 1999 n. 68, art. 13 - ripartizione risorse del fondo nazionale disabili per l'anno 2005.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche giovanili

**VISTO** lo Statuto Regionale;

**VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68 "norme per il diritto al lavoro dei disabili";

**VISTO** l'art.13, comma 4, della legge n.68/1999, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato Fondo, con apposita dotazione finanziaria annuale;

**VISTO** il primo comma del medesimo articolo, con cui si "attribuisce agli uffici competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità annue del Fondo, ai datori di lavoro che presentino programmi di inserimento lavorativo mirato dei disabili nell'ambito di convenzioni, stipulate con gli uffici medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999";

**VISTO** il D.M. 13-01-2000, n. 91, recante norme per il funzionamento del succitato Fondo, con il quale sono regolamentati i criteri e le modalità per la ripartizione annuale fra le Regioni delle disponibilità finanziarie del Fondo medesimo, nonché si disciplinano i procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al citato art. 13;

**VISTA** la D.G.R. n. 2261 del 14/11/2000 avente ad oggetto: "art. 13 legge 12/3/1999 n. 68 - Regolamentazione delle modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro della fiscalizzazione degli oneri sul costo del lavoro e determinazione dei relativi limiti di disponibilità finanziaria per ciascuna Provincia";

**VISTI** il Decreto Direttoriale dell' 08/7/2005, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede alla ripartizione ed assegnazione alle Regioni delle quote del Fondo nazionale ed attribuisce alla Regione Lazio la somma di € 2.316.046,50 per l'anno 2005;

**CONSIDERATO** che vanno individuati i limiti di disponibilità entro cui ciascuna Provincia, previa valutazione dei programmi di inserimento presentati, dovrà procedere alla concessione delle agevolazioni economiche su richiamate ai datori di lavoro che ne facciano richiesta entro il termine stabilito dal succitato Decreto Ministeriale n. 91/2000;

**CONSIDERATO** che per le ripartizioni relative all' anno 2005, è stata concordata tra Ministero, Regioni e Province Autonome l'individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi quantitativi e qualitativi per l'attribuzione di punteggi in relazione ai contenuti e alla durata degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione;

**VALUTATA** la necessità di precisare le modalità attuative dei criteri di ammissione alle agevolazioni stabiliti dall'art. 6 del D.M. n. 91 del 13-01-2000;

**VISTI** i dati forniti dai competenti uffici delle Province e successivamente inoltrati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 58967 del 06/5/2005, con l'indicazione di punteggi in funzione dei contenuti e della durata degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione;

**VISTO** l'art. 8 del citato D.M. n. 91, il quale prevede che le Regioni, mediante convenzioni da stipulare con gli Enti di Previdenza obbligatoria, stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso a favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessi in seguito all'approvazione dei programmi desunti dalle convenzioni stipulate tra datori di lavoro e Province;

310 23 MAG, 2006 *dy*

RITENUTO che, per incentivare l'occupazione delle persone disabili, l'importo delle agevolazioni di cui trattasi resta fissato secondo quanto prescritto dall'art. 13, comma 1, lettera a) e b) della l. n. 68/1999;

CONSIDERATO che il presente provvedimento tiene conto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 534/2002 avente ad oggetto: "art. 13 l. 68/1999 regolamento delle modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro e determinazione dei relativi limiti di disponibilità finanziaria per ciascuna Provincia per l'anno 2001"

All'unanimità

### DELIBERA

- 1 - di approvare che le quote del Fondo nazionale per i disabili assegnate alla Regione Lazio sono suddivise tra le Province, quali Enti deputati alla gestione del collocamento mirato, secondo i criteri utilizzati per dette ripartizioni dal Ministero del Lavoro nel Decreto del 08/7/2005, come indicato nello schema di cui all' allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; dette quote rappresentano la disponibilità finanziaria cui debbono fare riferimento le Province per l'ammissione dei programmi di inserimento mirato;
- 2 - di disporre che l'erogazione dei finanziamenti dei programmi ritenuti ammissibili sarà effettuata dalla Regione Lazio all'INPS e all'INAIL secondo le rispettive competenze e i criteri per la valutazione dei programmi da ammettere alle agevolazioni sono quelli previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n. 91 del 13/01/2000 "regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge n. 68/1999";
- 3 - di disporre che ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, a parità di requisiti, la valutazione deve tenere conto in via esclusiva del criterio cronologico relativo alla data di presentazione della domanda per la stipula della convenzione;
- 4 - di disporre che le Province, individuati i programmi per i quali risulti l'idoneità a beneficiare delle agevolazioni di cui trattasi, provvedono, ove necessario, alla formulazione di apposita graduatoria con la precisazione dei programmi ammessi a beneficio nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e successivamente diffuso tramite rete informatica Internet sul sito della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



FONDO 2005.doc

*dy*

Euro 2.316.046,50

TABELLA RIPARTIZIONE FONDO PER INSERIMENTO LAVORATORI DISABILI ANNO 2005

Province	Punteggio convenzioni stipulate (25% importo)	Importo per provincia	Punteggio convenzioni finalizzate fiscalizzazioni (75 % Importo)	Importo per provincia	Importo totale disponibile per l'anno 2002 (c+e)
a	b (1)	c	d (2)	e	f
Trosinone	103	71.423,00	34	61.843,00	133.266,00
Latina	120	83.211,00	57	103.677,00	186.888,00
Rieti	13	9.014,00	3	5.457,50	14.471,50
Roma	545	377.919,00	784	1.426.002,00	1.803.921,00
Viterbo	54	37.445,00	77	140.055,00	177.500,00
<b>Totale</b>	<b>835</b>	<b>579.012,00</b>	<b>955</b>	<b>1.737.034,50</b>	<b>2.316.046,50</b>

Nella colonna "b" viene riportato il numero complessivo delle convenzioni stipulate da ciascuna Provincia ai sensi dell'art. 11 L. 68/99.

(2) Nella colonna "d" viene riportato il punteggio complessivo assegnato a ciascuna Provincia per il totale delle progettazioni concluse in base allo schema concordato tra le Regioni in sede ministeriale, attribuito secondo le modalità di seguito sintetizzate:

fissate le seguenti categorie quali criteri di valutazione qualitativa dei contratti di inserimento

- 1) donne
- 2) tempo indeterminato
- 3) disabili psichici e disabili con +89%

**SI STABILISCE:**

- Valore 2 se la fiscalizzazione riguarda un soggetto che non rientra nelle succitate categorie;
- Valore 3 se la fiscalizzazione rientra in una soltanto delle categorie individuate;
- Valore 4 se la fiscalizzazione rientra in due categorie su tre;
- Valore 5 se la fiscalizzazione rientra in tutte le tre categorie.

*lll*